

| | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|
| Accesso libero | Abbonamenti Standard | Abbonamenti Premium | Contatti | Abbonamenti |
|----------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 25 febbraio 2014 n. 4432 - Pres. ff. Rovelli, Rel. Piccialli - Comune di Sperlonga (Avv. De Simone) c. D.V.A. ed altri (Avv. Di Ciollo) - (dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo).

1. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Azione reintegratoria e risarcitoria nei confronti della P.A. - Per atti di esecuzione di provvedimenti espropriativi - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Azione reintegratoria e risarcitoria nei confronti della P.A. - Per occupazione di superfici eccedenti il provvedimento ablatorio - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di azione per reintegrazione e manutenzione nel possesso e per risarcimento dei danni nei confronti di una P.A. non già per il compimento di meri atti materiali da parte della P.A. stessa, ma per atti emessi in esecuzione - se legittima o meno dovrà stabilirlo il competente G.A. - di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento espropriativo, il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al giudice ordinario, costituendo materia di giurisdizione esclusiva riservata a quello amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f) (1).

2. La giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di azione per reintegrazione e manutenzione nel possesso e per risarcimento dei danni nei confronti di una P.A. per atti emessi nel procedimento di espropriazione per p.u. va ritenuta anche con riferimento alla occupazione di superfici eccedenti il provvedimento ablatorio, costituendo anche tale apprensione espressione di un potere autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al giudice amministrativo (2).

(1) V., tra le tante, Cass., Sez. Unite, nn. 13397/2007, 23561/2008, in *LexItalia.it*, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cassciv_2008-09-12.htm, 10285/2012.

(2) V., tra le altre e più recenti, Cass., Sez. Unite, nn. 7938 e 8349 del 2013.

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, depositato nell'agosto del 2012 De.Ve.Al., A. e An., nonché G.F., proposero azione per reintegrazione e manutenzione nel possesso e per risarcimento dei danni, nei confronti del Comune di Sperlonga, lamentando che lo stesso aveva eseguito un proprio decreto di espropriazione, ad oggetto di un fondo di proprietà degli istanti sito in quel territorio, nonostante un ordine di sospensione emesso dal Consiglio di Stato nel

procedimento giurisdizionale amministrativo da loro promosso, occupando anche aree non contemplate nel provvedimento ablativo.

Costitutosi il Comune, eccipi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiese la reiezione del ricorso per inammissibilità o per manifesta infondatezza, con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.

In pendenza del giudizio il Comune ha proposto, con ricorso notificato il 21.2.2013, regolamento di giurisdizione, chiedendo a questa Corte dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Si sono costituiti in questa sede i suddetti attori con tempestivo controricorso, nel quale hanno dedotto di avere, fin dall'udienza del 22.3.2013, all'esito della quale il giudice di merito aveva disposto la sospensione del giudizio per effetto del proposto regolamento, dichiarato di aderire all'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto concludendo per la dichiarazione di improcedibilità del regolamento di giurisdizione, in assenza di contestazione al riguardo.

Con requisitoria depositata il 22.10.2013 il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la reiezione dell'eccezione sollevata dai controricorrenti e per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

In prossimità della fissata udienza camerale di queste Sezioni Unite le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative.

DIRITTO

Va anzitutto disattesa la preliminare eccezione di "improcedibilità" (*rectius*: inammissibilità) sollevata dagli odierni resistenti, considerato che la loro adesione all'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Sperlonga davanti al giudice ordinario, è stata successiva alla proposizione del regolamento di giurisdizione.

E' vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ritiene inammissibile il regolamento di giurisdizione in tutti i casi nei quali gli elementi di fatto e di diritto non consentano di poter dubitare della giurisdizione e tra le parti non sia sorto contrasto al riguardo (v ord. nn. 17778/2008, 24155/2013, 27990/2013), ma tale principio si riferisce alle ipotesi in cui sia incontestata ed incontestabile la giurisdizione del giudice adito e non anche il relativo difetto. In tali casi, come in quello di specie, la proposizione del regolamento di giurisdizione comporta, quale necessaria conseguenza, ai sensi dell'art. 367 c.p.c., cui rinvia l'art. 41 c.p.c., la sospensione del processo, dalla quale il giudice di merito può esimersi soltanto se la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata.

Non è invece consentito al giudice di merito alcuna pronunzia, anche declinatoria, nella inversa ipotesi di evidenza del suo difetto di giurisdizione, quand'anche sia sopravvenuto un accordo al riguardo tra le parti, dopo che una delle stesse abbia proposto il regolamento ex art. 41 c.p.c., che spiega effetto paralizzante sul processo in atto ed il cui ulteriore corso non può essere arrestato.

Tanto premesso, ritiene la Corte che nella specie debba dichiararsi, sulla scorta di principi costantemente affermati da queste Sezioni Unite (v, tra le tante, nn. 13397/2007, 23561/2008, 10285/2012), la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che non vertesi in tema di compimento di meri atti materiali da parte della Pubblica Amministrazione, essendo stati, quelli denunciati dai D.V. - G. quali lesivi del possesso, emessi in esecuzione - se legittima o meno dovrà stabilirlo il competente G.A. - di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento espropriativo, il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al giudice ordinario, costituendo materia di giurisdizione esclusiva riservata a quello amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f).

Tale giurisdizione va ritenuta anche con riferimento alla lamentata occupazione di superfici

eccedenti il provvedimento ablatorio, costituendo anche tale apprensione espressione di un potere autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorchè denunciato quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al giudice amministrativo (v., tra le altre e più recenti, S.U. nn. 7938 e 8349 del 2013).

Si ritiene infine equo compensare le spese del presente giudizio, tenuto conto della tormentata complessità delle vicende amministrative che hanno dato luogo alla controversia, dei relativi sviluppi in sede giurisdizionale amministrativa, nella quale vi era stato un provvedimento, sia pur temporaneo, favorevole ai privati ricorrenti, nonchè della sopravvenuta adesione di questi ultimi, nel successivo giudizio ordinario, all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa interamente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nelle Sezioni Unite, il 11 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.



*** Inizio pagina**